

CAMERA DEI DEPUTATI

 N. 140

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CAVANDOLI, MOLINARI, BISA, BAGNAI, CANDIANI, FURGIUELE,
GUSMEROLI, IEZZI, MORRONE, PRETTO**

Norme per la tutela dei minori che accedono alla rete *internet* e istituzione del registro dei *provider* aderenti al codice di autoregolamentazione « *Internet* e minori »

Presentata il 13 ottobre 2022

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge è il frutto dell'elaborazione del Coordinamento internazionale delle associazioni per la tutela dei diritti dei minori (CIATDM), che già nel 2003 è stato promotore, insieme alla fondazione *Safety World Wide Web*, del codice di autoregolamentazione « *Internet* e minori », di seguito « codice », sottoscritto il 19 novembre 2003, dal Ministro delle comunicazioni e dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie e dalle associazioni degli *internet provider*.

L'articolo 3 del codice reca strumenti per la tutela del minore che mirano a proteggere i piccoli cybernauti dalle insidie che arrivano dal *web* e a tale fine impegna gli *internet provider* aderenti al codice a fornire alle famiglie, alle scuole, alle biblio-

teche e alle aggregazioni giovanili servizi di navigazione differenziata e protetta.

Con l'avvento di tecnologie sempre più sofisticate, è emersa la necessità che le previsioni dell'articolo 3 del codice siano recepite a livello legislativo. La presente proposta di legge riprende quindi le disposizioni del codice per la tutela del minore dai rischi e dai pericoli cui può essere esposto navigando in *internet*.

L'articolo 1 della proposta di legge istituisce il registro dei *provider* aderenti al codice e introduce nuove disposizioni per la tutela dei diritti dei minori che navigano in *internet*.

L'articolo 2 impone ai *provider*, allo scopo di contrastare la pedopornografia, il cyberbullismo e l'adescamento del minore in rete, l'obbligo di offrire a chiunque abbia

un accesso ad *internet* (famiglie, educatori, scuole, aggregazioni giovanili, *internet point* e biblioteche) servizi di navigazione differenziata, avvalendosi delle tecnologie esistenti.

L'articolo 3 impone al *provider* l'uso di sistemi di individuazione dell'età dell'utente, nel rispetto delle norme vigenti sul trattamento dei dati personali, con particolare attenzione ai dati relativi agli utenti minori, assicurando che in nessun modo si possa risalire alla loro identità.

Con l'articolo 4 si introducono apposite sanzioni amministrative per i *provider* che violano le disposizioni della presente legge.

Infine, con l'articolo 5 si introduce nel codice penale l'articolo 528-*bis* (Trasmissione di scritti, disegni o immagini osceni) che punisce, ai sensi dell'articolo 528, il fornitore di connettività alla rete *internet* che non adempie all'ordine dell'autorità giudiziaria di interrompere la trasmissione di scritti, disegni o immagini osceni. Il testo riprende il contenuto dell'articolo 18 del disegno di legge n. 4599 della XIV legislatura che, in sede di esame parlamentare, fu espunto dal testo. Tale disegno di legge è stato poi definitivamente approvato ed è divenuto legge dello Stato (legge 6 febbraio 2006, n. 38).

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Definizione e compiti dei provider)

1. Ai fini della presente legge per *provider* si intende sia il soggetto che offre al pubblico, nell'ambito della propria attività imprenditoriale, servizi di accesso ad *internet*, sia il soggetto che, direttamente o indirettamente, mette a disposizione del pubblico, con qualsiasi mezzo o protocollo tecnico, dati, informazioni e programmi.

2. I *provider* che aderiscono al codice di autoregolamentazione « *Internet* e minori », sottoscritto il 19 novembre 2003 dal Ministro delle comunicazioni e dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di seguito denominato « codice *internet* e minori », sono tenuti a chiedere l'iscrizione a un apposito registro istituito presso il Ministero dello sviluppo economico.

3. I *provider* di cui al comma 2 devono esporre nella *homepage* del loro sito *internet*, in forma ben visibile, la dicitura: « Aderente al codice di autoregolamentazione "*Internet* e minori" ».

4. I *provider* devono informare le famiglie e le scuole di ogni ordine e grado dell'esistenza di servizi di navigazione differenziata, inserendo nella *homepage* dei loro siti *internet* una sezione denominata « Tutela dei minori », chiaramente visibile, che fornisca informazioni sulle corrette modalità per un utilizzo sicuro della rete *internet*, sugli strumenti più utilizzati per la tutela dei minori e sulle modalità di segnalazione alle autorità competenti delle violazioni delle disposizioni della presente legge.

5. I *provider* devono altresì assicurare all'utente un'adeguata informazione sulle norme del codice *internet* e minori.

Art. 2.

(Servizi di navigazione differenziata)

1. Allo scopo di contrastare la pedopornografia, la pedofilia, l'adescamento dei

minori attraverso la rete *internet* e il cyberbullismo, il *provider* deve offrire all'utenza, secondo le tecnologie disponibili, servizi di navigazione differenziata per i minori, che rispettino le forme di tutela previste dal codice *internet* e minori, ovvero indirizzare l'utenza verso altri fornitori di tali servizi. Nel rispetto del principio di non discriminazione, i citati servizi non possono comunque impedire l'accesso ai contenuti sicuri.

2. Qualora l'utente non usufruisca del servizio di navigazione differenziata offerto ai sensi del comma 1, il *provider* è esentato da qualsiasi responsabilità connessa alla navigazione sulla rete *internet* e, in particolare, all'eventuale accesso a contenuti non sicuri per il minore.

Art. 3.

(Sistemi di individuazione dell'età dell'utente)

1. Il *provider* deve utilizzare sistemi di individuazione dell'età dell'utente che, nel rispetto delle disposizioni sul trattamento dei dati personali, ne tutelino e garantiscano la massima riservatezza, sicurezza e dignità. Il *provider* deve, in particolare, impedire che tali sistemi consentano di risalire all'identità, al domicilio, all'indirizzo di posta elettronica, all'eventuale pseudonimo e all'indirizzo *internet* del minore. Qualora il *provider* non sia in grado di fornire i sistemi di individuazione di cui al presente comma è tenuto a indirizzare l'utente verso altri *provider* in grado di offrire tali sistemi.

Art. 4.

(Sanzioni)

1. La violazione delle disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 è punita con la sospensione dell'autorizzazione o della licenza del *provider* e con la cancellazione dello stesso dal registro di cui al medesimo articolo 1 per dodici mesi e con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 10.000 euro a 50.000 euro.

Art. 5.

(Introduzione dell'articolo 528-bis del codice penale)

1. Dopo l'articolo 528 del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 528-bis. – *(Trasmissione di scritti, disegni o immagini osceni)* – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il fornitore di connettività alla rete *internet* o *provider* che non adempie all'ordine dell'autorità di interrompere la trasmissione di scritti, disegni o immagini osceni è punito ai sensi dell'articolo 528.

Nei casi previsti dal primo comma l'autorità giudiziaria adotta in via cautelare le misure idonee ad impedire l'ulteriore diffusione degli scritti, disegni o immagini osceni ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0003180